

---

---

## CAPITOLO XIII

---

### La Navigazione è lo Stato.

In tutti i tempi e in tutti i paesi lo Stato ha sentito il bisogno d'intervenire direttamente a controllare, incoraggiare e proteggere la navigazione, sia a tutela dei cittadini, sia a difesa di alti interessi politici.

L'intervento dello Stato a tutela dei cittadini ebbe ed ha ancora per iscopo principale di garantire, per quanto è possibile, la loro vita e i loro averi contro i pericoli del mare, con prescrizioni relative all'ammissione del personale navigante, con misure di sicurezza lungo le coste, con visite accurate fatte ai bastimenti per accertarsi della loro perfetta navigabilità e con altri ordinamenti simili, di cui ci offrono esempi le antiche leggi romane (1) e gli statuti marittimi di Venezia (2), di Genova (3) e di Pisa (4). A Pisa, che è la culla del consolato

---

(1) Digest., *De rei vindicatione*, legge 16, § 1, e legge 36, § 1; Cod. *De Naufragiis*, legge 3. — Cod. Teodosiano, Libro XIII, tit. III, const. XIV.

(2) *Novissimum Statutorum ac Venetarum Legum volumen*. Venetiis, 1729, pag. 259.

(3) *Statuti marittimi di Genova del 1290*, cap. 15, e *Statuti marittimi del 1441*, cap. 5 e seg.

(4) *Constitutum Usus* del 1160, e *Breve Curiae Maris* del 1297, cap. 34.